

N. 00938/2016 REG.PROV.COLL.

N. 05423/2015 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 5423 del 2015, proposto da:
Associazione ONLUS “Propugnatores naturae”, in persona del rappresentante
legale p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Francesco De Cicco, con il quale
domicilia in Napoli, ai sensi dell’art. 25 c.p.a., presso la segreteria del T.A.R.;

contro

Provincia di Benevento, in persona del rappresentante legale p.t., non costituita in
giudizio;

per l’annullamento

del provvedimento del 5 ottobre 2015, n. 68637;
nonché per l’accertamento
del diritto di accesso agli atti richiesti con l’istanza del 30 settembre 2014;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 la dott.ssa Paola Palmarini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in epigrafe la ricorrente Associazione ha impugnato il provvedimento del 5 ottobre 2015 con il quale la Provincia di Benevento ha respinto l'istanza del 7 settembre 2015 volta ad ottenere l'accesso agli atti relativi alla realizzazione dell'arteria a scorrimento veloce Fondo Valle Isclero IV lotto, chiedendo, nel contempo, l'accertamento del proprio diritto ad accedere alla documentazione richiesta.

In particolare, l'amministrazione ha evidenziato in motivazione che la domanda di accesso del 7 settembre 2015 è identica a quella presentata in data 30 settembre 2014 sulla quale la Provincia si era già negativamente espressa con nota del 3 novembre 2014, quest'ultima mai oggetto di impugnazione da parte dell'istante.

A sostegno del gravame la ricorrente deduce varie censure di violazione di legge ed eccesso di potere.

Non si è costituita l'amministrazione intimata.

Alla camera di consiglio del 3 febbraio 2016 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

L'attuale giudizio scaturisce dalla reiterazione della domanda di accesso presentata in data 30 settembre 2014 (e prima ancora nell'agosto dello stesso anno) ed espressamente respinta dall'amministrazione con provvedimento del 3 novembre 2014, mai impugnato dall'istante.

Per giurisprudenza pacifica (da ultimo, C.d.S., sez. IV del 14 maggio 2015, n. 2439) riveste natura decadenziale il termine di trenta gg. per proporre impugnazione avverso il diniego (o il silenzio) sull'istanza di accesso ai documenti amministrativi

di cui all'art. 116 c.p.a.; da essa deriva che la mancata impugnazione del diniego (o del silenzio rigetto) di un'istanza preclude la reiterabilità dell'istanza stessa a meno che questa non sia fondata su fatti nuovi e sopravvenuti rispetto ai quali l'amministrazione abbia proceduto ad eseguire un'apposita istruttoria e/o attività valutativa. Tale conclusione discende, nonostante la qualificazione dell'accesso come diritto, dalla natura impugnatoria del processo in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Nella fattispecie, con la nota del 3 novembre 2014, rimasta inoppugnata, l'amministrazione provinciale si era già pronunciata negativamente sulla domanda di accesso del 30 ottobre 2014 ritenendo insussistente il presupposto della legittimazione e dell'interesse qualificato in capo all'Associazione istante. Né può sostenersi che con la nota in questione il procedimento non si fosse concluso con una determinazione espressa per il solo fatto che in quella sede si informava l'istante dell'esistenza di soggetti controinteressati (le "ditte espropriate") ai quali per legge la domanda di accesso doveva essere inoltrata per "eventuali opposizioni". E' evidente, infatti, che le ipotetiche osservazioni da parte dei controinteressati non avrebbero mai potuto emendare l'insussistenza dei presupposti legittimanti l'accesso di cui il provvedimento dava espressamente conto.

A fronte della reiterazione di identica istanza circa un anno dopo il provvedimento reiettivo l'amministrazione ha nuovamente negato l'accesso senza compiere alcuna attività valutativa e/o istruttoria limitandosi (legittimamente) ad evidenziare gli effetti decadenziali derivanti dalla mancata tempestiva impugnazione del provvedimento del 3 novembre 2014.

In conclusione il ricorso deve essere respinto.

Nulla deve essere disposto in ordine alle spese del giudizio non essendosi costituita l'amministrazione intimata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, lo respinge.

Nulla per le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2016 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Maiello, Presidente FF

Renata Emma Ianigro, Consigliere

Paola Palmarini, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 18/02/2016

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)